



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 265 DEL 28/07/2022

OGGETTO: VIA ROMA DAL CIVICO 5/A AL CIVICO 5/I IN TERRITORIO COMUNALE DI ZOLA PREDOSA PROVVEDIMENTO TEMPORANEO A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER PROROGA POSIZIONAMENTO AREA CANTIERE DAL GIORNO 01 AGOSTO 2022 AL GIORNO 18 SETTEMBRE 2022.

IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO POLIZIA LOCALE “RENO LAVINO”

Vista la domanda di proroga concessione occupazione temporanea di suolo pubblico presentata dal Sig. Lazzaretti Lorenzo (acquisita al Prot.Unione n.20165 del 25/07/2022) in qualità di legale rappresentante dell'impresa Omniagroup Srl Unipersonale con sede legale a Bologna via del Legatore,1/3 P.IVA atta al proseguo dell'area cantiere edile in via Roma dal civico 5/A al civico 5/I nel territorio comunale di Zola Predosa, dal giorno 01 Agosto 2022 al giorno 18 Settembre 2022;

Richiamate le ordinanze n. 56 del 07/02/2022 e 166 del 16/05/2022 già in pubblicazione all'albo pretorio Unioni Valli del Reno Lavino Samoggia;

Visti gli artt. 5 e 7 del D.Lvo.30 aprile 1992, n. 285 “Codice della Strada“;

Visto il D.P.R.16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada “;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, sia necessario adottare provvedimenti a disciplina della circolazione stradale;

Richiamato l'art.107 c.2 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 relativo alle competenze ed ai poteri dei Dirigenti;

ORDINA

La proroga del posizionamento dell'area cantiere in via Roma dal civico 5/A al vivoico 5/I già regolamentata dalle ordinanze n. 56 del 07/02/2022 e 166 del 16/05/2022 con gli stessi

obblighi , divieti, limitazioni e disposizioni:

DAL GIORNO 01 AGOSTO 2022 AL GIORNO 18 SETTEMBRE 2022

DEMANDA

Al personale del Corpo Unico di Polizia Locale Reno Lavino nonché agli Operatori in servizio di Polizia stradale ex art.12 del D.lgs. 30 Aprile 1992 n.285, il controllo ed il rispetto della presente ordinanza

INFORMA

Che responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo Unico Polizia Locale “Reno Lavino”.

AVVISA

Che ,salvo diverso evento, le violazioni delle norme sulla circolazione stradale saranno sanzionate ai sensi degli artt. 5-7 -158 e 159 del Codice della Strada.

INFORMA INOLTRE

Contro questo provvedimento:

può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D. Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

RENDE NOTO

Che la presente ordinanza verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line dell'Unione Reno Lavino Samoggia, dal momento della sottoscrizione.

In allegato copia delle ordinanze n. 56 del 07/02/2022 e 166 del 16/05/2022 quali parti integranti del presente atto.

IL DIRIGENTE
DOTT.STEFANO BOLOGNESI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)